REGOLAMENTO 12 Novembre 2012, n. 13

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 373 del 31/07/2012;

considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1 Finalità ed oggetto del Regolamento

- 1. Al regolamento del 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
 - "Articolo 8 bis Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania"
 - 1. E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo.
 - 2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono:
 - a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

- c) il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;
- d) cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;
- e) i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;
- f) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione:
- g) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura.
- 3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno.
- 4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della normativa regionale e creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i soggetti privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con le associazioni dei raccoglitori riconosciute.
- 5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte, se richiesti, alle amministrazioni competenti nelle materie trattate dal regolamento e dalla legge regionale.
- 6. Il tavolo si avvale della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del tavolo può essere estesa ad altri soggetti pubblici e privati, nonché ad istituti universitari ed ad enti di ricerca.
- 7. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.
- 8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni del tavolo sono assicurate dalla direzione regionale delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- 9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie regionali già previste a legislazione vigente.
- b) il comma "2 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:
 - 2. "Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla provincia nel cui territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo."
- c) il comma "3 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:
 - 3. "Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, la provincia ne comunica l'esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l'interessato fa pervenire al Comune la seguente documentazione:
 - a) numero due foto recenti formato tessera,
 - b) la fotocopia di valido documento di identità,
 - c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell'articolo 17 della legge regionale."
 - d) il comma "8 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:
 - 8. "Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce."
 - e) il comma "12 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:
 - 12. "La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all'atto della vidimazione."
 - f) il comma "13 dell'articolo 9" è sostituito dal seguente:
 - 13. "I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non campana, possono chiedere al comune di

residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede ad informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario."

g) dopo il comma "13 dell'articolo 9" è inserito il seguente:
"13 bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l'avvenuto rilascio e la documentazione utile all'aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati.".

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Regolamento Regionale 24 luglio 2007, n. 3: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni.".

Articolo 8: "Calendario di raccolta.".

- "1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è il seguente:
 - a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;
 - b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
 - d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
 - g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.".

Articolo 9: "Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale.".

- Commi 2, 3, 8, 12 e 13: "2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio ricade il comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla Provincia che lo rilascia (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.
- 3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della Provincia competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale.
- 8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dalla Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce.
- 12. La Provincia, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.
- 13. I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o Provincia possono chiedere alla Provincia campana di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità, consegnando il precedente unitamente alla

documentazione di cui al comma 3. La Provincia provvede ad informare l'amministrazione che ha rilasciato il tesserino originario.".

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 8-bis e 9 del regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni", così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 8-bis e 9 del regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni".

Articolo 8 bis

Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania

- 1. E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo.
- 2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono:
 - a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;
 - c) il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;
 - d) cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;
 - e) i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;
 - f) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione;
 - g) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura.
- 3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno.
- 4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della normativa regionale e creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i soggetti privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con le associazioni dei raccoglitori riconosciute.
- 5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte, se richiesti, alle amministrazioni competenti nelle materie trattate dal regolamento e dalla legge regionale.
- 6. Il tavolo si avvale della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del tavolo può essere estesa ad altri soggetti pubblici e privati, nonché ad istituti universitari ed ad enti di ricerca.
- 7. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.
- 8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni del tavolo sono assicurate dalla direzione regionale delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- 9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie regionali già previste a legislazione vigente.

Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale.

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame

di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.

- 2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla provincia nel cui territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.
- 3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, la provincia ne comunica l'esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l'interessato fa pervenire al Comune la seguente documentazione:
 - a) numero due foto recenti formato tessera,
 - b) la fotocopia di valido documento di identità,
 - c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell'articolo 17 della legge regionale.
- 4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi articolo 17, legge regionale n. 13/2006 Cod. n. 1147".
- 5. In materia di obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale e degli effetti del suo mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni e di responsabilità del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto a tassa di concessione regionale.
- 6. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale, accertano il mancato pagamento della tassa di concessione regionale, lo riportano nel verbale di contestazione. Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a cura delle competenti Province, alla Regione Campania Settore Finanze e Tributi 80143 Napoli, Centro direzionale Isola C5 per l'istruttoria e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3/1984 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972, come sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997.
- 7. L'importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/1993 tariffa n. 27, in euro 185,92.
- 8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce.
- 9. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a: "Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale "Vidimazione annuale tesserino per la raccolta dei tartufi articolo 17, legge regionale n. 13/2006 Cod. n. 1148".
- 10. L'importo per la vidimazione annuale del tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/1993 tariffa n. 27, in euro 92,96.
- 11. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.
- 12. La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all'atto della vidimazione.
- 13.I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non campana, possono chiedere al comune di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede ad informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario.
- 13 bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l'avvenuto rilascio e la documentazione utile all'aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati.
- 14. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati alla Regione Campania Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive Settore Foreste, Caccia e Pesca.